



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*

FABIO BALSAMO

1. *Il ruolo della Chiesa nella Terra dei Fuochi. Testimonianza di una “Chiesa in uscita” in una dinamica di “piena” collaborazione con lo Stato nella lotta alle ecomafie.*

«Non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese»<sup>1</sup>. Ancor prima che questo invito fosse ripreso dal Santo Padre Francesco, il 24 novembre 2013, nell’Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium*<sup>2</sup>, la Chiesa di quei territori della Campania tristemente noti come “Terra dei Fuochi”<sup>3</sup> si era già resa protagonista, con «fervore e dinamismo»<sup>4</sup>, di una «nuova “uscita” missionaria», caratterizzata dallo sforzo di «uscire dalla propria comodità»<sup>5</sup> con un’opera di denuncia e contrasto dello scempio in atto, finalmente «senza indugio, senza repulsioni e senza paura»<sup>6</sup>. Al fianco della popolazione ferita nelle piazze e negli «incroci delle strade», essa stessa dà forma all’immagine della Chiesa che Papa Francesco tratteggia come «comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvol-

---

<sup>1</sup> Il monito è tratto dalla V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi, *Documento di Aparecida* (31 maggio 2007), 548. Il Documento è consultabile al sito [www.celam.org](http://www.celam.org).

<sup>2</sup> Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii Gaudium*, n. 15. Il testo integrale dell’Esortazione è disponibile al sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>3</sup> L’espressione Terra dei Fuochi è stata per la prima volta utilizzata da LEGAMBIENTE, *Rapporto ecomafia 2003: i nomi, i numeri e le storie della criminalità ambientale*, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003, con presentazione di PIERO LUIGI VIGNA ed introduzione di ERMETE REALACCI. La locuzione ha poi raggiunto una più vasta eco grazie ai *best sellers* di ROBERTO SAVIANO, *Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, Milano, 2007; ID., *Vieni via con me*, Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2011, p. 91 ss.

<sup>4</sup> Cfr. FRANCESCO, *op. ult. cit.*, n. 17.

<sup>5</sup> Cfr. FRANCESCO, *op. ult. cit.*, n. 20.

<sup>6</sup> Cfr. FRANCESCO, *op. ult. cit.*, n. 23.

gono, che accompagnano»<sup>7</sup>. I *christifideles*, siano essi chierici o laici, sono tutti chiamati a far sì che la comunità religiosa<sup>8</sup> diventi comunità missionaria<sup>9</sup>, abbandonando una veste statica in favore di una dimensione dinamica aggregante. In questo senso l'Esortazione è chiaramente indirizzata a tutti i fedeli, ma l'invito all'uscita è rivolto in particolare ai Vescovi, ai presbiteri, ai diaconi ed a tutte le persone consacrate, perché è il Signore che va incontro all'altro e prende l'iniziativa senza paura, come Gesù che lava i piedi ai Suoi discepoli<sup>10</sup>.

L'espressione Chiesa "in uscita" sembra evocare immediatamente una serie di immagini. Chiesa in uscita è una Chiesa che si muove nella società<sup>11</sup> intercettandone i problemi, senza aspettare che siano questi a bussare per primi alla sua porta. In secondo luogo, è una Chiesa che rinuncia alla comodità ed alla protezione, al contrario garantita da un'«attesa passiva». È una Chiesa, quindi, che abbandona un atteggiamento passivo promuovendo uno sforzo diretto alla ricerca di soluzioni per il bene comune. Ma soprattutto l'espressione Chiesa "in uscita" rimanda all'immagine di una Chiesa che esce dal silenzio dei suoi luoghi sacri per mescolarsi alle grida dei sofferenti con l'obiettivo di placarle, anche a costo del martirio, nel trionfo della «potenza liberatrice e rinnovatrice»<sup>12</sup> della Parola. In sintesi, la Chiesa in uscita squarcia il silenzio dell'omertà prendendo l'iniziativa, senza indugio e timore, per la salvaguardia del bene comune<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. FRANCESCO, *op. ult. cit.*, n. 24.

<sup>8</sup> Sulla natura comunitaria delle confessioni religiose si rinvia ad AA.VV., *Comunità e soggettività*, a cura di MARIO TEDESCHI, Pellegrini, Cosenza, 2006. Tra i vari contributi contenuti nel Volume si segnalano: MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, pp. 279-292; BORIS ULIANICH, *Le comunità cristiane. Snodi storici di un concetto e di una realtà*, pp. 25-48; PATRICK VALDRINI, *Communauté et institution en droit canonique*, pp. 407-426; GIUSEPPE LARAS, *Comunità ebraica: caratteri e rapporti con la società*, pp. 427-432; AHMAD VINCENZO, *La comunità islamica*, pp. 445-462. In particolare MARIA D'ARIENZO riconduce, nell'ambito di un'indagine generale sul concetto di comunità, il rapporto tra confessione e comunità a quello tra *species* e *genus*. Infatti, al riguardo, l'Autore rileva che mentre non vi è dubbio che «la confessione sia una comunità religiosa», «al contrario non è detto che una comunità religiosa sia necessariamente o anche solo potenzialmente una confessione» (p. 281), concludendo che le stesse comunità «esprimono spesso volte istanze di base che sono anticipatrici di quanto poi la stessa istituzione pretenderà di qualificare, così come avviene nei casi di associazionismo spontaneo» (p. 284). Da qui appare imprescindibile un ulteriore rinvio a MARIO TEDESCHI, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1974.

<sup>9</sup> Cfr. FRANCESCO, *op. ult. cit.*, n. 23.

<sup>10</sup> Cfr. *op. ult. cit.*, n. 24.

<sup>11</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio di dottrina sociale della Chiesa*, 2004. Il testo è consultabile su [www.vatican.va](http://www.vatican.va)

<sup>12</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>13</sup> Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991.

Sono queste immagini non sempre ricorrenti, e la promulgazione stessa dell'Esortazione ne è la riprova. In particolare la Chiesa è spesso rimasta nel silenzio<sup>14</sup>, non opponendo la necessaria solerzia ed incisività a garanzia del bene comune minato dal sistema delle mafie<sup>15</sup>. Difatti il superamento di ogni ambiguità della Chiesa verso il fenomeno mafioso – che, palesando un omaggio falso ed ipocrita verso il Dio Cristiano<sup>16</sup>, si pone come «religione autonoma<sup>17</sup>, con i propri riti, con i propri valori (va da sé: radicalmente negativi), con le proprie regole, ma senza Dio» – e l'affermazione di una «insuperabile incompatibilità tra mafie e fede cristiana»<sup>18</sup> è una conquista relativamente recente<sup>19</sup>. In questo percorso di progressiva “uscita” dal silenzio e dalla minimizzazione del fenomeno mafioso<sup>20</sup> spiccano le figure del cardinale di Palermo Salvatore Pappalardo<sup>21</sup>, di Don Giuseppe Puglisi, par-

---

<sup>14</sup> Sul tema si rinvia a MARIO TEDESCHI, *Chiesa e Mafia*, in *Rocca*, 1983, n. 14 e in MARIO TEDESCHI, *Impegno civile*, Pellegrini, Cosenza, 2014, pp. 135-139; NICOLA GRATTERI-ANTONIO NICASO, *Acqua santissima. La Chiesa e la 'ndrangheta: storie di potere, silenzi e assoluzioni*, Mondadori, Milano, 2013; AA.VV., *La 'ndrangheta davanti all'altare. La Chiesa che resiste, la Chiesa che si volta dall'altra parte*, Sabbia Rossa, Reggio Calabria-Roma, 2013.

<sup>15</sup> Per un'indagine approfondita del rapporto tra Chiesa e mafie si rinvia a MARIO TEDESCHI, *La Chiesa e la questione della mafia in Calabria e in Sicilia nel 2° dopoguerra*, in AA.VV., *Mafia e potere*, vol.II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1983, pp. 3-16; AA.VV., *Il Vangelo e la lupara. Materiali su Chiese e mafia*, II, EDB, Bologna, 1994; ALESSANDRA DINO, *La mafia devota. Chiesa, religione, Cosa Nostra*, Laterza, Roma-Bari, 2008; ISAIA SALES, *I preti e i mafiosi: storia dei rapporti tra mafie e Chiesa Cattolica*, B.C. Dalai, Milano, 2010; NICOLA FIORITA, *Mafie e Chiesa*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2012; ANNACHIARA VALLE, *Santa Malavita organizzata*, San Paolo edizioni, Roma, 2012; LIVIO PEPINO, s.v. *Mafie, caratteri generali*, in *Dizionario Enciclopedico di mafie e antimafia*, a cura di MANUELA MARESO-LIVIO PEPINO, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013, p. 344.

<sup>16</sup> Cfr. in particolare FRANCESCA CHIRICO, *Io parlo*, Castelvecchi, Roma, 2013, p. 105; VINCENZO BERTOLONE, *La sapienza di un sorriso. Il martirio di Don Giuseppe Puglisi*, Edizioni Paoline, Milano, 2012, p. 46 ss.

<sup>17</sup> Cfr. VINCENZO CERUSO, *La Chiesa e la mafia. Viaggi dentro le sagrestie di Cosa Nostra*, Newton Compton editori, Roma, 2007, p. 204 ss.

<sup>18</sup> Così NICOLA FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, in *Diritto e Religioni*, 16, 2-2013, pp. 406-409. Si rinvia anche a GERALDINA BONI, *Specificità del martirio di don Giuseppe Puglisi: considerazioni canonistiche*, in *Diritto e Religioni*, 16, 2-2013, p. 423.

<sup>19</sup> Ad una condanna netta alla mafia, intesa come “strutture di peccato”, si è pervenuti soltanto nel 2010 con la pubblicazione del Documento della Conferenza Episcopale Italiana *Per un Paese solidale. Chiesa Italiana e mezzogiorno*. In questi termini si esprime NICOLA FIORITA, *Chiesa e 'ndrangheta in alcune recenti pubblicazioni*, in corso di pubblicazione su *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*.

<sup>20</sup> Tristemente note sono le parole del card. Ernesto Ruffini: “Cos'è la mafia? Forse una marca di detersivi?”.

<sup>21</sup> Cfr. SALVATORE PAPPALARDO, *Da questa nostra isola. Discorsi ed omelie*, Mondadori, Milano, 1986; ANGELO CHILLURA, *Coscienza di chiesa e fenomeno mafia: analisi degli interventi delle chiese di Sicilia sulla mafia*, Edizioni Augustinus, Palermo, 1990, p. 65 ss. Con riferimento agli effetti delle denunce del cardinale Pappalardo si rinvia a MARIO TEDESCHI, *Chiesa e Mafia*, cit., pp. 136-137.

roco del quartiere Brancaccio<sup>22</sup>, di Don Giuseppe Diana, parroco di Casal Di Principe<sup>23</sup>, di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, senza dimenticare, dopo l'occasione persa nella prima visita in Sicilia del 20-21 novembre 1982<sup>24</sup>, le dure prese di posizione contro la mafia di Giovanni Paolo II<sup>25</sup>.

In questo solco si pone l'intervento della Chiesa nella Terra dei fuochi. Fronteggiare l'emergenza ambientale in Campania infatti significa prima di tutto contrastare il crimine organizzato responsabile della catastrofe ambientale. Di fronte all'inerzia e spesso alla connivenza degli amministratori locali, all'incapacità delle forze civili ed al clima di silenzio e terrore, la Chiesa ha finalmente preso l'iniziativa in due direzioni, esterna ed interna. La prima diretta alla denuncia, senza indugio alcuno, degli episodi criminosi<sup>26</sup>, anche accanto alle associazioni di protesta, ed alla piena ed attiva collaborazione

---

<sup>22</sup> Sulla figura di don Pino Puglisi e sulla relativa causa di beatificazione si rinvia a NICOLA FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, cit., pp. 404-413; GERALDINA BONI, *Specificità del martirio di don Giuseppe Puglisi: considerazioni canonistiche*, cit., pp. 414-431; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Don Pino Puglisi ucciso in odium fidei: la fede che ama la terra*, in *Iustitia*, LXVI, 2013, pp. 263-270; MARIO TORCIVIA, *Martire di Cristo, in Il regno. Attualità*, LVIII, 2013, p. 458 ss.; VINCENZO BERTOLONE, *Padre Pino Puglisi beato. Profeta e martire*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2013.

<sup>23</sup> LUCA KOCCI, *Don Peppino Diana. Il parroco che per amore del suo popolo non tacque. Intervista a Sergio Tanzarella*, in *Adista*, 12, 2014; ROSARIO GIUÈ, *Il costo della memoria. Don Giuseppe Diana. Il parroco ucciso dalla camorra*, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2007. Si riporta una parte del commosso ricordo del Vescovo di Caserta RAFFAELE NOGARO, *Grazie Don Peppino*, in *Adista*, n. 28, 1994: «Che gran morte, don Giuseppe! Grande come la vita gloriosa del Padre. Grande come tutta la redenzione dell'uomo. Grazie, don Giuseppe! Hai ridato la trasparenza di Cristo alla nostra Chiesa. Hai riscattato il popolo di Dio, che attendeva il sangue del martire per confermare la sua fede. Grazie, don Giuseppe, perché hai pagato da sacerdote del Signore... La tua morte un'esultanza di vita come quella di don Puglisi, come quella del tuo amato mons. Romero. È quella vita nuova che porta il fervore della libertà a tutti gli oppressi. Il tuo gesto è divino. Anche oggi gli uomini di Dio sanno morire perché tutte le genti «abbiano la vita e l'abbiano pienamente». Avevi appena stilato il manifesto della rinascita «Per amore del mio popolo», quando ti incontrai all'istituto «Mattei» di Caserta, dove la tua voce, contro le organizzazioni del crimine, era ferma e paterna, come quella di un profeta. Nella tua testimonianza avevo visto una Chiesa nuova, una Chiesa non più compromessa col potere, una Chiesa di Cristo. Una Chiesa della libertà e dell'amore. E per la libertà del tuo popolo e per l'amore della tua gente ti hanno immolato: «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il male del mondo»... ».

<sup>24</sup> Nonostante l'omicidio del generale Dalla Chiesa del settembre '82 e le ripetute denunce del card. Pappalardo, Papa Giovanni Paolo II infatti, in quell'occasione, non pronunciò la parola mafia.

<sup>25</sup> Cfr. il numero monografico di *Synaxis* XIV/1 – 1996 intitolato *Chiesa e Mafia in Sicilia*. In particolare vedasi il contributo di SALVATORE CONSOLI, *La mafia nel pensiero di Giovanni Paolo II. Indicazioni metodologiche per uno specifico intervento pastorale della Chiesa*, in *Synaxis* XIV/1 – 1996, pp. 143-177.

<sup>26</sup> Senza dimenticare i numerosi parroci impegnati in tutta la Campania in una coraggiosa lotta alla camorra ed alle ecomafie, sulle cui figure, per ragioni di brevità non possiamo qui soffermarci, si segnalano, con riferimento all'emergenza in «Terra dei Fuochi», la figura di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano e del Vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, vicepresidente della CEL. Di Don Maurizio Patriciello si segnala MAURIZIO PATRICIELLO – MARCO DEMARCO, *Non aspettiamo l'apocalisse*, Rizzoli, Milano, 2013.

con le autorità civili e con le forze dell'ordine in un'ottica di sussidiarietà orizzontale<sup>27</sup>. La seconda azione, al contrario, è rivolta all'interno della stessa Chiesa locale, al fine di renderla intransigente verso il fenomeno camorristico, attraverso una profonda modifica e rimediazione degli approcci del passato, troppo molli ed ambigui; rimediazione che ha necessitato l'emanazione di nuove disposizioni di diritto particolare ed un'interpretazione più rigorosa di alcuni canoni del *Codex iuris canonici*<sup>28</sup>.

Che la Chiesa abbia spesso supplito alle assenze ed alle mancanze dello Stato non vi sono dubbi<sup>29</sup>. Tuttavia, accanto a quella che si usa definire sussidiarietà verticale<sup>30</sup>, l'esperienza della Chiesa nella Terra dei Fuochi e la collaborazione "piena" che offre alle istituzioni ed alle forze dell'ordine nel fronteggiare l'emergenza ambientale e sociale, sembra all'opposto porsi nella dimensione di una sussidiarietà orizzontale, in quanto il suo intervento è diretto a sostenere, dal basso, le realtà locali e la popolazione in quella che è una «battaglia di Davide contro Golia»<sup>31</sup>.

Il Documento dei Vescovi della Terra dei Fuochi (Diocesi di Aversa, Napoli, Caserta, Capua, Acerra, Nola, Pozzuoli) sui roghi tossici, sottoscritto il 16 novembre 2012<sup>32</sup>, si pone chiaramente in questa dimensione perché la Chiesa locale, constatando che lo sforzo congiunto delle Forze dell'Ordine,

---

<sup>27</sup> Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Associazioni ed enti in una solidarietà in crisi: le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe Chiesa.it), novembre 2013; ANTONIO GUARINO, *Enti ecclesiastici e «sussidiarietà orientata» nel sistema integrato dei servizi sociali*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 2004, pp. 579-635, nonché GIUSEPPE D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, ESI, Napoli, 2003, p. 240 ss.

<sup>28</sup> Sul punto ci soffermeremo *infra*.

<sup>29</sup> Cfr. MARIA D'ARIENZO, *La Chiesa e l'economia*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe Chiesa.it), 2 novembre 2009, nonché in *Diritto e Religioni*, 2-2009, pp. 214-224 ed in AA.Vv., "La Chiesa in Italia: oggi". 16-17 ottobre 2009, a cura di GIUSEPPE LEZIROLI, Pellegrini editore, Cosenza, 2011, pp. 38-49. In particolare si segnalano le pagine 48-49.

<sup>30</sup> Cfr. da ultimo GIUSEPPE CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoe Chiesa.it), 24 febbraio 2014, p. 22. Si rinvia anche a MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti religiosi e non profit tra welfare State e welfare Community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2002; GIUSEPPE D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*; cit.; AA.Vv., *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali*, a cura di GIOVANNI CIMBALO - JOSÉ IGNACIO ALONSO PÉREZ, Giappichelli, Torino, 2005; ANTONINO MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2011; MARCO PARISI, *Enti ecclesiastici, onlus, ed impresa sociale tra libertà religiosa e concorrenza di mercato*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1781 ss.

<sup>31</sup> NICOLA NICOLETTI, *La Chiesa nella Terra dei fuochi*, in *Jesus*, n. 11, 2013. L'articolo è consultabile al sito <http://www.stpauls.it/jesus/1311je/reportage.htm>

<sup>32</sup> Cfr. ROSANNA BORZILLO, *Il grido dei vescovi: nella Campania avvelenata «vera ecatombe»*, in *Avvenire*, 17 novembre 2012.

Per il testo integrale del Documento indicato si consulti l'indirizzo [http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/11/16/news/i-vescovi\\_della\\_terra\\_dei\\_fuochi\\_documento\\_sui\\_roghi\\_tossici-46811614/](http://napoli.repubblica.it/cronaca/2012/11/16/news/i-vescovi_della_terra_dei_fuochi_documento_sui_roghi_tossici-46811614/).



degli enti locali e delle altre istituzioni, alla luce dei risultati ottenuti, è risultato purtroppo insufficiente<sup>33</sup>, ha ritenuto necessario un suo diretto intervento nell'emergenza in atto. In primo luogo, individuando, a chiare lettere, come «responsabili di tanto scempio... la criminalità organizzata e... imprenditori imbrogliatori e vili». In secondo luogo, “uscendo” dai suoi luoghi istituzionali e scendendo in campo a fianco dei «tantissimi comitati» che «sono nati spontaneamente in quasi tutti i paesi interessati, lanciando un grido che non è rimasto inascoltato»<sup>34</sup>. Infine, supportandoli e facendosi voce della gente. A tal riguardo i Vescovi affermano: «Le nostre Chiese, infatti, con i parroci e i Vescovi li sostengono e li incoraggiano, impegnandosi fortemente nella formazione e nella diffusione di una cultura della legalità e del bene comune. Per questo fanno proprio il loro grido invitando tutti all'impegno ed alla denuncia». «Noi Vescovi della “Terra dei fuochi” denunciavamo, dunque, con forza questo scempio insopportabile». «Facendoci voce della nostra gente, chiediamo maggiori controlli e sorveglianza» e «chiediamo che si usino tutte le forze investigative e di polizia e tutte le moderne tecnologie, dalla video-sorveglianza al controllo via satellite»<sup>35</sup>.

Anche grazie a questa azione di proposta, di pressione sulle istituzioni e di denuncia del crimine – che il Cardinale Sepe non ha esitato a definire un «vero obbligo morale, anche della Chiesa»<sup>36</sup> –, è scaturita la firma, in data 11 luglio 2013, del Patto per la “Terra dei fuochi”<sup>37</sup>, sottoscritto, alla presenza dei rappresentanti della Chiesa locale, da tutti gli enti coinvolti nell'emergenza, tra cui ben 80 Comuni. Tutti gli enti si impegnano ad evitare che i rifiuti tossici siano sversati abusivamente ed incendiati, ed «anche i parroci contribuiranno a sorvegliare il territorio». A tal riguardo il sottosegretario all'interno Giampiero Bocci non ha esitato ad affermare che il patto risponde ad un principio di sussidiarietà verticale, tra istituzioni dello Stato, ma «anche orizzontale delle istituzioni e dei cittadini che si organizzano»<sup>38</sup>, e,

---

<sup>33</sup> Questo il giudizio espresso dai Vescovi nel Documento.

<sup>34</sup> Per un'indagine dettagliata sulle rivolte anti-discarda a Napoli ed in Campania si rinvia a MARCO DE BIASE, *Lo Stato attacca. Pianura risponde. Scenari, strategie, tattiche ed azioni della rivolta anti-discarda nella periferia occidentale napoletana*, in AA.VV., *Biopolitica di un rifiuto. Le rivolte anti-discarda a Napoli e in Campania*, Ombre corte, Verona, 2009, pp. 75-93. In particolare per l'appoggio della Chiesa ai manifestanti si veda p. 82.

<sup>35</sup> Cfr. Documento dei Vescovi della Terra dei Fuochi. Per la consultazione si rinvia alla nota n. 32.

<sup>36</sup> Cfr. *Napoli, firmato il patto per la «Terra dei fuochi»*, in *Avvenire*, 12 luglio 2013.

<sup>37</sup> Il testo integrale del Patto è consultabile sul portale di monitoraggio e denuncia *Prometeo. Il portale della lotta agli incendi dei rifiuti in Campania* attraverso il sito internet della Prefettura: <http://www.utgnapoli.it/public/roghi2013/index.php>

<sup>38</sup> Cfr. *Napoli, firmato il patto per la «Terra dei fuochi»*, in *Avvenire*, 12 luglio 2013. L'articolo è consul-

senza dubbio, l'utilizzo del termine "istituzioni" (non dello Stato) è inequivocabilmente un chiaro riferimento alle realtà ecclesiastiche locali.

La Chiesa della "Terra dei Fuochi" condivide dunque con l'ordinamento civile la necessità di un ritorno «ad una concezione dell'uomo considerato non come effetto ma come causa del diritto»<sup>39</sup>, ed in questo sforzo la Chiesa non si può allontanare dalla realtà quotidiana<sup>40</sup> rinunciando all'esercizio di una indiscussa *potestas directiva*<sup>41</sup>. Al contrario, l'esercizio di questa *potestas*, lungi dall'avallare indebite inframmettenze *in temporalibus*, trova la sua esclusiva *ratio* nell'attenzione rivolta all'uomo quale punto di riferimento obbligato degli interessi sia spirituali che temporali. È dunque l'uomo il motore da cui trae forza l'intervento della Chiesa nella società civile<sup>42</sup>, intervento che si traduce in una necessaria cooperazione<sup>43</sup> con lo Stato attraverso

---

tabile all'indirizzo internet [http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/cardinale\\_sepe\\_terra\\_fuochi.aspx](http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/cardinale_sepe_terra_fuochi.aspx).

<sup>39</sup> Così MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in MARIO TEDESCHI, *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 155. Sul tema vedasi anche PIERO AGOSTINO D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 359 ss. e GAETANO CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 20 ss.

<sup>40</sup> Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica fra Chiesa e Comunità politica*, AVE, Roma, 2007, p. 220.

<sup>41</sup> Sulla *potestas directiva*, *indirecta* o *directiva in temporalibus* si rinvia a LORENZO SPINELLI, *La Chiesa e la libertà religiosa*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto canonico «La Chiesa dopo il Concilio»*, Giuffrè, Milano, 1972, vol. I, p. 300 ss.; LAZZARO MARIA DE BERNARDIS, *Le Bolle Alessandrine, San Roberto Bellarmino e la «Potestas Indirecta in Temporalibus»*, in *Atti del III convegno internazionale di studi colombiani*, Genova, 1979, pp. 547-564; GUIDO SARACENI, *Ius publicum ecclesiasticum externum e «diritti dell'uomo»*, in *Studi di diritto ecclesiastico e canonico* (a cura della Scuola di perfezionamento di diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Napoli), Napoli, Jovene, 1981, p. 350 ss.; MARIO TEDESCHI, *Potestà civile e potestà ecclesiastica nel pensiero di Thomas Hobbes*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1988, I, pp. 101-126; Id., *Chiesa e stato*, in *Appendice del Novissimo Digesto Italiano, A-Cod.*, 1980, p. 1145 ss.; Id., *Separatismo*, in *Appendice del Novissimo Digesto Italiano, Segr-Z*, Torino, 1987, p. 15 ss.; PIERO BELLINI, *Prospettazione ideologica e realtà politica della «Potestas ecclesiae in temporalibus»*: note storico giuridiche ad uso degli studenti, Editrice Universitaria, Ferrara, 1975; Id., *La coscienza del Principe. Prospettazione ideologica e politica delle interposizioni prelatizie nel governo della cosa pubblica*, II, Giappichelli, Torino, 2000; Id., *Per una sistemazione canonistica delle relazioni tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato Condizioni e limiti di contributo da parte della dottrina statalistica*, Pellegrini, Cosenza, 2006; FABIO VECCHI, *Controversie giurisdizionali nel Portogallo del primo quarto del XVII secolo*, Pellegrini, Cosenza, 2011; GAETANO CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Pellegrini, Cosenza, 2012; ROMEO ASTORRI, *Politica ecclesiastica e Chiesa cattolica*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2013, pp. 331-341.

<sup>42</sup> Si rinvia a *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa: scienze sociali e magistero*, a cura del Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano, Vita e pensiero, 2004; GIAMPAOLO CREPALDI-ENRIQUE COLOM, *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, LAS, Roma, 2005; SALVATORE BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributo per una teoria generale del diritto canonico*, cit.

<sup>43</sup> Come del resto già confermato dal tenore letterale dell'art. 1 degli Accordi di Villa Madama dell'11 febbraio 1984: «la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto

l'esercizio di una *potestas* che a questo punto possiamo definire *direttiva* e *partecipativa*. Si tratta di una potestà direttiva perché nell'esercizio del suo magistero la Chiesa non può non rivolgersi ai governanti<sup>44</sup> in un confronto pubblico diretto ad esporre a tutti il proprio punto di vista, proponendo (senza imporre), consigliando (avendo presente il bene e spirituale e mondano dei fedeli), esortando, giudicando, ammonendo (quando a essere messi in pericolo siano i diritti fondamentali della persona o la *salus animarum*)<sup>45</sup>. Ma si tratta, al contempo, di una potestà anche "*partecipativa*" perché la Chiesa, insieme alle altre forze civili, è chiamata a collaborare ed a contribuire in modo pieno, non solo con il suo magistero, ma anche fattivamente, alla realizzazione del bene comune<sup>46</sup> in un contesto di sussidiarietà orizzontale. E di ciò, la Chiesa della Terra dei fuochi ne sta dando una concreta testimonianza.

## 2. *Gli interventi normativi diretti al contrasto delle mafie e delle ecomafie*

### 2.1 *Le norme anti-camorra in materia di feste religiose*

La Chiesa Campana ha compreso chiaramente che neutralizzare, o quanto meno arginare, la catastrofe ambientale passasse necessariamente dall'isolamento dei malavitosi e dalla lotta senza sosta alla criminalità organizzata. Per questo motivo, come sopra accennato, la seconda direzione verso cui si è mossa è stata quella diretta ad opporre un tangibile contrasto al fenomeno camorristico attraverso un drastico azzeramento delle accondiscendenze del

---

di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». Al riguardo è imprescindibile il rinvio a GAETANO LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1984, pp. 507-567; ILIA PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordinamenti nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., pp. 43-45.

<sup>44</sup> Cfr. LORENZO SPINELLI, *Problematica attuale dei rapporti tra Chiesa e Stato*, S.T.E.M.-Mucchi, Modena, 1970, p. 48: «la preoccupazione maggiore [della Chiesa] non è volta a influire sull'autorità dei governanti in quanto tali, ma sulla coscienza e sensibilità religiosa dei cittadini in quanto fedeli. L'esercizio di magistero viene diretto ai governanti in quanto considerati cittadini-fedeli, allo scopo di porli in condizione di avvertire il dovere, come compartecipi della società statale, di ispirare tutta la vita civile ai principi e alle esigenze del credo religioso».

<sup>45</sup> In questi termini si esprime LUCIA GIANNUZZO, *Verso una laicità matura*, Tesi di dottorato XXIII ciclo, consultabile al sito <http://paduaresearch.cab.unipd.it/4349/>

<sup>46</sup> Cfr. su tutti AA.VV., *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di JESUS MIÑAMBRES, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

passato<sup>47</sup>, che in alcuni casi avevano costretto i parroci a piegarsi alle pressioni della malavita. Occorreva dunque che la Chiesa si dotasse, al suo interno, di strumenti di prevenzione e di repressione di ogni forma di atteggiamento ambiguo o connivente, al fine di rendere l'ambiente ecclesiale un terreno ostile alle frequentazioni dei clan, che, al contrario, spesso partecipavano ai momenti più significativi della vita della comunità religiosa traendone, con l'inconsapevole avallo clericale, lustro e consenso di fronte alla popolazione. È apparso quindi necessario agli occhi della Conferenza Episcopale Campana un intervento di modifica della disciplina di quei momenti "forti" di religiosità popolare<sup>48</sup>, quali appunto sono le feste religiose<sup>49</sup>.

Nonostante già nel 1973 i Vescovi Campani avessero elaborato direttive precise riguardanti le feste religiose<sup>50</sup>, i comitati organizzativi delle feste erano spesso soggetti ad infiltrazioni camorristiche, o addirittura finivano con il diventare essi stessi oggetto di rivendicazione dei clan, o peggio, di spartizione. Al fine di prevenire il rischio di tali infiltrazioni, e stigmatizzando alcune pratiche di un passato non così lontano<sup>51</sup>, la Conferenza Episcopale Campana, il 7 maggio 2013, ha presentato nel Documento "*Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*" un corpo di norme dirette ai Presbiteri e ai Diaconi, ai Religiosi ed alle Religiose, ai fedeli laici della Regione Ecclesiastica Campana al fine di «superare le carenze e i difetti della

---

<sup>47</sup> Per un'indagine storica sulla nascita dei rapporti tra Chiesa e camorra si rinvia a GIGI DI FIORE, *Potere camorrista: quattro secoli di malanapoli*, Guida, Napoli, 1993, pp. 42-43. L'Autore al riguardo sottolinea che dopo l'avvento dei Borboni «la Chiesa, nel generale clima di confusione, fa la sua parte. Si rafforzano i gesuiti, il clero accaparra privilegi economici (come la possibilità di imporre tasse) e giuridici (sintomatico è il diritto di asilo che permette, nei luoghi sacri, di nascondere malfattori di ogni genere, sottraendoli alla legge, in cambio, naturalmente di favori di ogni tipo). Il Culto dei Santi, della Madonna, del patrono San Gennaro (che risale addirittura alla dominazione angioina) si rafforza. Negli strati popolari la cultura religiosa è profonda, fatta di riti e cerimonie concrete, di gesti materiali, ripetitività. L'unica vera autorità riconosciuta dalla gente più umile, capace di trovare rispetto e considerazione, è quella religiosa. I dominatori politici passano. Il clero religioso resta ed è l'unica istituzione che riesce a trovare sincero ascolto negli strati popolari e più poveri, tra i cosiddetti "lazzaroni"».

<sup>48</sup> Si rinvia a GIUSEPPE DE ROSA, *La religione popolare. Storia, teologia, pastorale*, Edizioni Paoline, Roma, 1981.

<sup>49</sup> Cfr. da ultimo MARIA ROSARIA PICCINNI, *Il tempo della festa tra religione e diritto*, Cacucci, Bari, 2013. Si rinvia inoltre a MARIO TEDESCHI, *Feste religiose e feste civili*, in corso di pubblicazione in *Diritto e Religioni*, 1-2014; AA.VV., *L'albero della vita. Feste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzato*, a cura di PINO LUCA TROMBETTA-SIMONA SCOTTI, Firenze University Press, Firenze, 2007.

<sup>50</sup> Anche le singole Diocesi avevano approntato una relativa regolamentazione.

<sup>51</sup> Tra queste vanno menzionate le 'fermate', nei pressi delle abitazioni di boss e malavitosi, in alcuni casi agli arresti domiciliari, in occasioni delle Processioni del Santo Patrono, come accaduto per San Catello a Castellammare di Stabia ed a Parete, nel Casertano, per la processione di Maria Santissima della Rotonda.

pietà popolare»<sup>52</sup>, che spesso riduce le feste religiose ad una «manifestazione paganeggiante, con sperpero di denaro per il cantante famoso e per i fuochi artificiali». Dopo una netta distinzione tra feste popolari e feste religiose – «di esclusiva competenza e autorizzazione dell’Autorità ecclesiastica che coinvolge, in genere, la Forza Pubblica locale per il necessario servizio di vigilanza e di sicurezza»<sup>53</sup> – la Conferenza denuncia come «non sono rari i casi in cui persone che vivono notoriamente in situazioni gravemente lesive della giustizia e dei doveri familiari» siano «zelantissime nel partecipare a manifestazioni di pietà popolare: processioni, offerte votive, feste patronali»<sup>54</sup>. Al fine di garantire l’esclusione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata<sup>55</sup> nell’organizzazione concreta della festa, il Consiglio Parrocchiale potrà avvalersi di un Comitato esterno<sup>56</sup>, costituito dallo stesso Consiglio Parrocchiale nel rispetto delle seguenti «norme tassative»:

- il Comitato dovrà essere sempre presieduto dal parroco che lo forma;
- il Comitato rimarrà in carica per la sola celebrazione della festa;
- il Comitato dovrà essere composto da persone che «si distinguono per impegno ecclesiale e onestà di vita»<sup>57</sup>.

In questo modo dovrebbe precludersi ogni possibilità di ingresso degli affiliati alle cosche all’interno dei comitati organizzativi. Tuttavia, ciò che ci preme sottolineare in questa sede è che in ordine al rispetto di tali norme il Consiglio Parrocchiale assume una piena responsabilità, impegnandosi, inoltre, a collaborare<sup>58</sup> «con le istituzioni civili circa i rischi di infiltrazione malavitoso»<sup>59</sup>. La disposizione è ulteriormente rafforzata dal divieto imposto alle Confraternite<sup>60</sup> di «costituirsì autonomamente in comitato senza l’auto-

---

<sup>52</sup> Il Documento è consultabile all’indirizzo <http://www.diocesisnola.it/web/content/il-documento-della-cec-sulla-piet%C3%A0-popolare>.

<sup>53</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 3.

<sup>54</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 5.

<sup>55</sup> Cfr. ROSANNA BORZILLO, *I Vescovi campani: «fuori la camorra dalla feste popolari»*, in *Avvenire*, 7 maggio 2013.

<sup>56</sup> Parzialmente esterno perché in ogni caso all’interno del Comitato organizzativo dovranno comparire necessariamente, in funzione di controllo, alcuni membri del Consiglio Parrocchiale.

<sup>57</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 6.

<sup>58</sup> Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto *supra*, in conclusione del par. 1.

<sup>59</sup> DIOCESI DI NOLA, *Il documento della CEC sulla pietà popolare*, in *InDialogo*, 5, 2013, pp. 4-5.

<sup>60</sup> Al riguardo si segnala che il Vescovo Morosini di Locri-Gerace con il *Decreto sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali* n. 218 del 29.06.2013, ha disposto la destituzione, in caso di sentenza definitiva di condanna penale, per quei “fedeli, laici o religiosi o chierici, che fanno

rizzazione del parroco, al quale compete la presidenza e la richiesta del nulla osta alla Curia»<sup>61</sup>.

Sono poi previste ulteriori norme in materia di processioni, al fine di debellare l'odiosa pratica delle "fermate" sotto le case dei boss<sup>62</sup>. In particolare le processioni non possono essere lasciate «in balia dello spontaneismo» ed i «comitati non possono in nessun modo interferire» nello svolgimento della processione. L'itinerario, che deve essere completato possibilmente in due ore, deve essere concordato con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed in ogni caso deve calcare le vie principali<sup>63</sup>. Al fine di rendere davvero efficaci queste cautele pare ragionevole sostenere che l'itinerario della processione venga preventivamente fissato nel programma della festa consegnato alla Curia vescovile, allo scopo di permettere all'Ordinario di valutare se il percorso stabilito possa portare con sé il rischio di "fermate sospette" nei pressi delle abitazioni dei boss. In tali ipotesi l'Ordinario potrebbe senz'altro negare l'autorizzazione alla celebrazione della festa e/o della processione, o più semplicemente limitarsi ad imporre una modifica all'itinerario proposto.

Infine, per prevenire ogni sperpero di denaro e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle somme riscosse per i preparativi, il Comitato organizzativo<sup>64</sup> dovrà, entro un mese, redigere il bilancio consuntivo della festa, che dovrà essere vistato dal Consiglio Affari Economici<sup>65</sup>. Tale obbligo sembra assolvere anche alla funzione di prevenire il riciclaggio di denaro di provenienza illecita in ossequio alla vigente normativa antiriciclaggio, cui devono senz'altro ritenersi assoggettate anche le Parrocchie<sup>66</sup>.

---

parte di Confraternite o di altre associazioni pubbliche diocesane (art. 6). Qualora invece contro un fedele venga avviato un procedimento penale, lo stesso, pur conservando la qualità di associato, subirà la sospensione, con provvedimento dell'Ordinario, da ogni ufficio, mansione o servizio svolto e dal diritto di voto attivo e passivo (art. 1). Per il testo integrale del Decreto si consulti la Rivista *Diritto e religioni, Giurisprudenza e legislazione canonica*, 2-2013, pp. 549-550.

<sup>61</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 7. Alla Curia compete anche l'approvazione del programma della festa, da presentarsi, a cura del parroco, almeno un mese prima della ricorrenza della festività.

<sup>62</sup> Vedasi nota n. 43.

<sup>63</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 7.

<sup>64</sup> O anche la stessa Confraternita costituita in Comitato organizzativo, previa autorizzazione del Parroco e nulla osta della Curia.

<sup>65</sup> Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Evangelizzare la pietà popolare. Norme per le feste religiose*, p. 7.

<sup>66</sup> Al riguardo si rinvia ad ANTONIO FUCCILLO, *Le modalità di erogazione delle liberalità agli enti religiosi in relazione alla normativa antiriciclaggio ed al decreto cd. "salva Italia"*, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), luglio 2012, p. 7. In riferimento alla

## 2.2 L'applicazione del can. 1184 - § 1 del Codex iuris canonici agli affiliati alle ecomafie

Altro momento caratterizzato da una forte partecipazione popolare è da sempre stato quello delle esequie<sup>67</sup>. Ebbene, il contrasto al crimine organizzato e l'intransigenza della Chiesa nei confronti del fenomeno malavitoso non ha risparmiato nemmeno questo ambito. Infatti, da un lato, attraverso un'interpretazione ampia dei concetti di "peccatore manifesto"<sup>68</sup> e "pubblico scandalo", e dall'altro, per mezzo di un'interpretazione rigorosa del concetto di "segno di pentimento", si è ritenuto di privare delle esequie ecclesiastiche<sup>69</sup>, ai sensi del can. 1184, § 1, n. 3 del *Codex iuris canonici*, anche i malavitosi che non si siano pentiti<sup>70</sup>. Consapevole dell'efficacia deterrente della comminazione di una tale sanzione, il 13 maggio 2011 il Cardinale Sepe, intervenuto all'inaugurazione della nuova sede del centro operativo Dia di Napoli, affermava che «camorristi e malavitosi non devono avere funerali in chiesa e, inoltre, non devono fare da padrini in occasione di cresime e battesimi, né da testimoni in occasione di matrimoni», aggiungendo che «qualche colpo alla camorra lo diamo anche noi» giacché «i camorristi devono sapere che non potranno più fare da padrini e, dopo la loro morte, non andranno in chiesa, ma direttamente al cimitero»<sup>71</sup>. In realtà le parole del Cardinale Sepe confermano che un'interpretazione letterale del can. 1184 - § 1 *C.i.c.*

---

*Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, introdotta dallo Stato Città del Vaticano il 30 dicembre 2010, si rinvia ad ANTONIO FUCILLO, *Le modalità di erogazione delle liberalità agli enti religiosi in relazione alla normativa antiriciclaggio ed al decreto cd. "salva Italia"*, cit., pp. 8-10, nonché a GIUSEPPE RIVETTI, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa e riferimenti giuridici tra specificità funzionali e complessità strutturali*, in *Diritto e Religioni*, 1-2013, pp. 152-167.

<sup>67</sup> Sulle esequie e sulle sepolture si rinvia a FELIX CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, Volumen II, Pontificiae Universitatis Graegorianae, Romae, 1951, pp. 432-481.

<sup>68</sup> Per "peccatori manifesti" si intendono i «pubblici concubinari, aderenti in modo notorio a ideologie atee e materialistiche, iscritti ad associazioni che tramano contro la Chiesa». Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, Volume II, Dehoniane, Napoli, 1988, p. 308. Tra le associazioni che tramano contro la Chiesa è possibile pacificamente includere anche le organizzazioni malavitose, in virtù dell'asserita antinomia tra Chiesa ed organizzazioni *latu sensu* mafiose.

<sup>69</sup> Sulla concessione e privazione delle esequie ecclesiastiche si rinvia ad ALESSANDRO GALLOTTI, *Concessione e privazione delle esequie ecclesiastiche: analisi storica, giuridica e pastorale dei cann. 1183 e 1184 del CIC 1983*, Pontificia Universitas Urbaniana, Città del Vaticano, 2010, nonché a LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, cit., pp. 307-309; MARIO PETRONCELLI, *Diritto canonico*, IX edizione aggiornata, Jovene, Napoli, 1996, pp. 272-273; FRANCO BOLOGNINI, *Lineamenti di diritto canonico*, VII edizione aggiornata, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 297-298.

<sup>70</sup> Sulla base di queste argomentazioni il Cardinale Sepe lo scorso 21 ottobre 2013 ha privato delle esequie ecclesiastiche il boss Angelo Nuvoletta.

<sup>71</sup> Cfr. *La Repubblica*, 13 maggio 2011.

già conduce all'esito di inquadrare nel concetto di "peccatore manifesto" chiunque appartenga al crimine organizzato, con la relativa comminazione della sanzione della privazione delle esequie ecclesiastiche in assenza di pentimento o in presenza di un pubblico scandalo. Tuttavia un'interpretazione ancora più rigida del can. 1184 - § 1, n. 3 *C.i.c.* sembra giustificare la privazione delle esequie ecclesiastiche anche al mafioso pentito, quando, nonostante il pentimento, non sia stato evitabile il pubblico scandalo tra i fedeli. Questa interpretazione, particolarmente rigorosa, anche se maggiormente conforme al tenore letterale del canone, sembra essere stata recepita dal decreto vescovile del 20 giugno 2013 di Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale<sup>72</sup>. Detto decreto di privazione delle esequie ecclesiastiche, integra il contenuto del can. 1184 - § 1, n. 3 *C.i.c.*, stabilendo, in ossequio ad una posizione garantista, l'applicazione della sanzione in esame verso chi sia «stato condannato penalmente per reati di mafia, con sentenza definitiva, dal competente organo giudiziario dello Stato italiano, se prima della morte non abbia dato segno di pentimento»<sup>73</sup>. Dunque, a condizione che vi sia stato un qualche pentimento, potranno concedersi le esequie ecclesiastiche a chi sia semplicemente sospettato di essere colluso con la malavita, o a chi sia solamente indagato per reati di mafia, o anche all'imputato per gli stessi reati che muoia prima della pronuncia di una sentenza definitiva<sup>74</sup>. Tuttavia, in ogni caso, ai fini della concessione delle esequie a tali categorie di persone, va verificato che la celebrazione delle estreme onoranze non causi pubblico scandalo tra i fedeli, con la conseguenza che il rito funebre potrà essere negato anche al malavitoso che si sia pentito. In altri termini l'Ordinario, direttamente, o anche consultato dal parroco nel dubbio *ex* can. 1184- § 2 *C.i.c.*<sup>75</sup>, dovrà verificare, in primo luogo, se il defunto sia stato condannato in via definitiva per reati di mafia. In caso negativo potrà senz'altro autorizzare la celebrazione del funerale. In caso affermativo dovrà verificare se il

<sup>72</sup> Si consulti [http://www.diocesiacireale.it/public/documenti\\_vescovo/Drecreto\\_Privazione\\_Esequie\\_Mafiosi.pdf](http://www.diocesiacireale.it/public/documenti_vescovo/Drecreto_Privazione_Esequie_Mafiosi.pdf), nonché NICOLA FIORITA, *In odium fidei: la beatificazione di don Pino Puglisi e le mafie come organizzazioni prive di Dio*, cit., p. 406.

<sup>73</sup> È evidente che il Decreto in esame persegua una finalità tanto general-preventiva (consistente nell'ammonimento dell'intera comunità sulla gravità del delitto di associazione mafiosa) quanto special-preventiva (rappresentata dal tentativo di pervenire ad un ravvedimento del reo attraverso la minaccia della sanzione). Così NICOLA FIORITA, *Chiesa e 'ndrangheta in alcune recenti pubblicazioni*, cit.

<sup>74</sup> Si constata che l'individuazione di coloro i quali debbono essere colpiti dalla sanzione ecclesiastica avviene mediante un rinvio all'ordinamento statale. Così NICOLA FIORITA, *Chiesa e 'ndrangheta in alcune recenti pubblicazioni*, cit.

<sup>75</sup> Il can. 1184 - § 2 *C.i.c.* prevede che in presenza di casi dubbi occorre consultare l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare. Il can. 1185 *C.i.c.* prevede inoltre che la privazione delle esequie ecclesiastiche comporta anche la negazione di qualsiasi messa esequiale.



malavitoso abbia dato un qualche segno di pentimento. In mancanza di pentimento negherà l'autorizzazione. All'opposto, in presenza di pentimento, in ultima istanza, dovrà verificare se la concessione delle esequie non desti pubblico scandalo.

In verità, il contributo principale che il decreto di Monsignor Raspanti<sup>76</sup> dà all'interpretazione del can. 1184 - § 1 *C.i.c.* sta nella fissazione di un criterio prudente e ragionevole attraverso cui orientarsi nella sussunzione di chi è "in odor di mafia" nella categoria di "peccatore manifesto". E, senza dubbio, di questo criterio potranno o meno avvalersi, nell'ambito della loro discrezionalità, anche gli altri Ordinari impegnati nell'azione di contrasto al crimine organizzato (sia essa 'ndrangheta, camorra o Sacra Corona) che affligge i territori delle rispettive Diocesi.

Piuttosto, ciò che appare particolarmente interessante, dal punto di vista ermeneutico, è calare l'interpretazione del can. 1184 - § 1 *C.i.c.*, nel contesto di una Chiesa impegnata nella lotta alle ecomafie. In questa luce la *ratio* della sanzione nella sua funzione «di stimolo al ravvedimento di coloro che perseverano in atteggiamenti criminosi e di invito ad abbandonare scelte di vita capaci di produrre l'effetto giuridico del diniego delle esequie»<sup>77</sup> spicca immediatamente nella sua nitidezza. Inoltre, il decreto di Monsignor Raspanti sembra sottendere un'interpretazione del 1184 - § 1 *C.i.c.* che legge in un particolare significato il rapporto intercorrente tra la condizione del "pubblico scandalo" e quella del "pentimento". Come detto, non è infatti sufficiente un qualsivoglia atto di conversione per sottrarsi alla severità della sanzione approntata dal *Codex*, perché, anche in presenza di pentimento, l'Ordinario dovrà valutare se permanga o meno il pubblico scandalo. In altri termini, sembra richiedersi che il pentimento, lungi dall'esaurirsi in foro interno, si manifesti, anche esternamente, in forme tali da determinare il venir meno del pubblico scandalo nel caso di concessione delle esequie. Questa interpretazione attribuisce quindi all'elemento del "pubblico scandalo" il ruolo di misuratore del valore del pentimento, ergendolo a parametro di valutazione della sua efficacia riparatoria. Pertanto, alla luce degli interventi esaminati, pare possa ricavarsi un'interpretazione del can. 1184 - § 1 *C.i.c.* diretta a rinvenire un sincero pentimento del "peccatore manifesto" soltanto in presenza di un suo "manifesto pentimento", che, con riferimento agli affiliati alle ecomafie, potrà manifestarsi anche attra-

---

<sup>76</sup> In quanto disposizione di diritto particolare il decreto *de quo* si applicherà solamente nel territorio della Diocesi di Acireale.

<sup>77</sup> Queste le parole utilizzate da Monsignor Antonino Raspanti nel decreto.

verso un tangibile impegno diretto alla riparazione del danno cagionato<sup>78-79</sup>. In conclusione, l'Ordinario, chiamato a decidere sulla privazione delle esequie ecclesiastiche nei confronti degli affiliati alle "eco-cosche", potrà senz'altro valutare positivamente la collaborazione del peccatore alla riparazione del danno ambientale cagionato, accordando a tale condotta il valore di segno di sincero pentimento idoneo ad eliminare il pubblico scandalo.

3. *La riparazione del danno ambientale. La partecipazione alle operazioni di bonifica della Terra dei Fuochi come segno di "manifesto pentimento" e come condizione di riconciliazione con la comunità.*

Oltre ad un'azione di denuncia e di contrasto, i Vescovi della "Terra dei Fuochi" si sono sempre battuti con forza per richiedere un intervento dello Stato volto alla bonifica dei terreni avvelenati dallo sversamento illecito di rifiuti<sup>80</sup>. Questo appello sembra essere stato accolto dal d.l. 3 dicembre 2013, n. 136 (cd. decreto legge "Terra dei Fuochi")<sup>81</sup>, il quale, come convertito con modifiche dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, prevede una procedura di «mappatura» dei terreni, di «accertamento dell'esistenza di eventuali effetti contaminanti» e di «bonifica» dei siti effettivamente contaminati (art. 1), allo scopo di realizzare la «bonifica» e la «rivalizzazione, anche economica» dei territori (art. 2).

Ancor prima dell'emanazione del decreto "Terra dei Fuochi" il Cardinale Sepe, il 28 settembre 2013, ha minacciato la comminazione della pena della scomunica<sup>82</sup> per chiunque avesse contribuito al danno ambientale<sup>83</sup> prodotto

---

<sup>78</sup> Attraverso questa operazione ermeneutica si può considerare definitivamente superata la tesi secondo la quale non sarebbero richiesti «certi e manifesti segni di pentimento», ritenendosi sufficiente, al contrario, "un segno qualsiasi, anche solo probabile", quale il bacio del Crocifisso o la recita di un atto di dolore attestato dalla deposizione di un teste degno di fede. Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, cit., p. 308.

<sup>79</sup> Sull'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico si rinvia a MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013.

<sup>80</sup> Ecco l'appello dei Vescovi contenuto nel Documento sui roghi tossici del 16 novembre 2012: «Chiediamo, soprattutto, la bonifica del territorio e una maggiore attenzione alla salute degli abitanti di questi nostri territori martoriati, un tempo da tutti invidiati e definiti "Campania felix"».

<sup>81</sup> Per la lettura delle disposizioni più rilevanti del decreto legge e per un sintetica disamina della normativa ambientale italiana, nell'ambito di un'analisi del rapporto tra religioni e natura, si rinvia al contributo di FRANCESCO SORVILLO, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in AA.VV., *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 87-97.

<sup>82</sup> Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, s.v. *Scomunica*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Roma, 1989, p. 759 ss., nonché RAFFAELE BALBI, *La sentenza ingiusta nel Decreto di Graziano*, Jovene, Napoli, 1990.

<sup>83</sup> Cfr. FRANCESCO CAMILLETI, s.v. *Danno ambientale*, in *Enciclopedia degli enti locali*, Giuffrè,

dalle ecomafie<sup>84</sup>, pronunciando questo monito: «chi attenta alla vita degli altri inquinando non può fare la comunione se non si converte e ripara al danno commesso»<sup>85</sup>. Le parole del porporato sembrano suggerire un'interpretazione delle disposizioni del *Codex* ben più rigorosa di quella risultante dalla lettura in combinato disposto dei cann. 915 e 960 *C.i.c.*<sup>86</sup>. Difatti, dai canoni in esame, si desume che è il Sacramento della Confessione, e la relativa assoluzione, il modo “ordinario” con cui il peccatore, riconciliandosi con la Chiesa e con Dio, rompe la sua ostinata perseveranza nel peccato e viene riabilitato alla partecipazione all'Eucarestia. Di tal guisa, il regime “ordinario”, guardando con favore all'assoluzione del peccatore, rinviene un segno di pentimento già nell'atteggiamento di chi si accosta con umiltà al confessionale.

Tuttavia, è proprio il riferimento ad un “modo ordinario” ad ammettere, implicitamente, la possibilità di regimi di assoluzione maggiormente rigorosi. A tal proposito si può segnalare il can. 982 *C.i.c.*, che subordina l'assoluzione alla previa ritrattazione formale della falsa denuncia ed alla “disponibilità” di riparare al danno, ove esistente<sup>87</sup>. In un senso analogo, ma ulteriormente incisivo, si pongono le parole del Cardinale Sepe. Con riferimento ai reati ambientali – definiti «gravi peccati contro Dio»<sup>88</sup> – la Confessione, come espressione di un pentimento nel solo foro interno, non è ritenuta sufficiente a cancellare lo stato di perseveranza nel peccato se non sia anche accompagnata da un'azione di riparazione del danno, che il peccatore – chiamato

---

Milano, 2009, pp. 337-359, nonché AA.VV., *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, Vol. I, diretto da PAOLO DELL'ANNO – EUGENIO PICOZZA, Cedam, Milano, 2012.

<sup>84</sup> Al riguardo si rinvia ai numeri monografici *Ecocomorre* della Rivista *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, nn. 73-74/2012, tra cui si segnalano i contributi di GABRIELLA CORONA-ROCCO SCIARRONE, *Il paesaggio delle eco camorre*, pp. 13-35; MARCELLA MARMO, *Passato/presente della camorra: dimensione sociale e dimensione politica*, pp. 37-62. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli altri contributi.

<sup>85</sup> ROBERTO FUCCILLO, *Napoli, la comunica del Cardinale Sepe. Niente comunione a chi inquina*, in *La Repubblica*, 29 settembre 2013.

<sup>86</sup> L'art. 915 *C.i.c.* prevede che non sono «ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto». L'art. 960 *C.i.c.* stabilisce che la «confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa».

<sup>87</sup> Il can. 982 *C.i.c.* stabilisce: «Colui che confessa d'aver falsamente denunciato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano».

<sup>88</sup> In questa sede, non si intende indagare il rapporto peccato-delitto e pena-penitenza. Per approfondimenti e per i profili problematici evidenziati si segnala il recente contributo di MASSIMO DEL POZZO, *Il rapporto tra delitto e peccato nell'attualità del diritto canonico*, in *Ius canonicum*, n. 105, 2013, pp. 199-224, anche per l'ampia bibliografia, cui si rinvia.

come fedele a concorrere attivamente alla «promozione della comunione e del bene comune della Chiesa<sup>89</sup>» – deve intraprendere per riconciliarsi con la comunità ferita dalle conseguenze della sua condotta peccaminosa. La maggiore severità della posizione del porporato, rispetto a quanto affermato dal can. 982 *C.i.c.*, è riscontrabile nella circostanza che l'assoluzione, lungi dall'essere condizionata dall'atteggiamento psicologico del peccatore che sia anche solo «disposto a riparare al danno», è subordinata al dato fattuale dell'effettiva riparazione del danno, spostando l'efficacia “condizionante” della riparazione dalla “potenza” all’“atto”. In altri termini, la scelleratezza della condotta posta in essere dagli affiliati alle ecomafie e la gravità dei devastanti effetti prodotti sui territori e sulle persone, sembra giustificare, in tali ipotesi, un percorso di riconciliazione ancor più arduo, più impegnativo, “aggravato”. L'aggravamento sarebbe rappresentato appunto dalla necessità di una conversione tanto “interiore” – desumibile dal ricorso al Sacramento della Confessione – quanto esteriore, manifestata attraverso il “tangibile” e “visibile” impegno diretto alla concreta riparazione del danno ambientale. Appare dunque plausibile ritenere che il Cardinale Sepe, con la sua interpretazione, intenda far dipendere la concessione dell'assoluzione dalla dimostrazione di un “manifesto pentimento”, ribadendo così – alla luce della «coincidenza del bene individuale con il bene comune» tipica di «un ordinamento religioso come quello canonico» – la «centralità che assume l'obbligo riparatorio in relazione alla responsabilità giuridica del fedele»<sup>90</sup>.

Infatti, mentre sulla base di un'interpretazione letterale dei cann. 915 e 960 *C.i.c.* la Confessione del peccatore sembrerebbe spezzare l'ostinata perseveranza di chi versa nel “peccato grave manifesto” – inducendo il ministro del culto alla concessione della relativa assoluzione ed alla conseguente riammissione del peccatore al Sacramento della Sacra Eucarestia –, al contrario, le parole del Cardinale sembrano ammettere un'interpretazione più rigorosa, che si spinge fino a presumere l'insussistenza di un'effettiva e “riabilitante” conversione senza un concreto ed attivo contributo del peccatore alla riparazione del danno. In questo senso, l'interpretazione sembra perseguire anche la connessa finalità di invitare i parroci ad una particolare prudenza nella concessione delle assoluzioni nei confronti di chi, pur essendosi accostato con umiltà alla Confessione, non abbia agito al fine di riparare al danno prodotto.

---

<sup>89</sup> Al riguardo, la dottrina più recente ha elaborato il concetto di «responsabilità attiva» del fedele. Così MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Pellegrini, 2012, p. 99 ss. ed in particolare pp. 116-122.

<sup>90</sup> Così MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., p. 126.

Con riferimento al modo con cui il peccatore possa riparare al danno, non si può nascondere che è forte la tentazione<sup>91</sup> di parametrarne l'efficacia e la congruità alle vaste proporzioni della catastrofe ambientale in Terra dei Fuochi, sia in termini di contaminazione del territorio, sia in termini di impatto, immediato e futuro, delle patologie tumorali sulla popolazione<sup>92</sup>; ed in quest'ottica sarebbe particolarmente improbabile, per un danno così grave, immaginare una riparazione che appaia anche solo minimamente adeguata<sup>93</sup>. In realtà, ad uno sguardo più attento<sup>94</sup>, l'ordinamento canonico intende «il riferimento alla congruità della riparazione» «quale riscontro della testimonianza attiva del reale pentimento del reo»<sup>95</sup>. Allora, in questa luce, diventa possibile individuare una congrua riparazione del danno nel concreto contributo alle operazioni di bonifica previste dal d.l. "Terra dei Fuochi". In conclusione, il peccatore, collaborando all'attività di «mappatura» dei terreni, all'individuazione dei siti contaminati e all'identificazione dei responsabili delle condotte criminose, apporterà un tangibile contributo alla riparazione del danno ambientale provocato. In questo modo potrà dare la prova della sincerità e genuinità della sua conversione e si porrà nella condizioni di riconciliarsi finalmente con Dio e con la comunità nella grazia dell'assoluzione.

---

<sup>91</sup> E da questa deriva non si sottrae nemmeno il diritto canonico, al punto che parte della dottrina canonistica parla di "diritto penale (canonico) dell'emergenza". Cfr. su tutti LUCIANO EUSEBI, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1990 e VELASIO DE PAOLIS, *Attualità del diritto penale nella Chiesa*, in AA.VV., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 11-30.

<sup>92</sup> Cfr. MAURIZIO PATRICIELLO-MARCO DEMARCO, *Non aspettiamo l'apocalisse*, Rizzoli, Milano, 2013.

<sup>93</sup> Sull'adeguatezza della riparazione del danno cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., pp. 124-125.

<sup>94</sup> Non a caso il giurista è tenuto ad osservare la realtà con occhi diversi da quelli dell'uomo comune. Cfr. CARLO ARTURO JEMOLO, *Gli occhiali del giurista*, Cedam, Padova, 1985.

<sup>95</sup> Così MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., p. 125. Al riguardo l'Autore rileva che «il riferimento alla congruità della riparazione, quale riscontro della testimonianza attiva del reale pentimento del reo, acquista una connotazione specifica non soltanto nei termini di modalità e di proporzionalità adeguata della riparazione rispetto agli effetti lesivi cagionati ad altri dal delitto compiuto, ma soprattutto ai fini dell'individuazione del significato precipuo che nell'ordinamento canonico l'obbligo di reintegrazione della giustizia riveste. La precisazione del contenuto dell'azione riparatoria comprensiva «dei danni e dello scandalo», ossia degli effetti immediati e mediati dell'*actio damnificans*, consente di chiarire la dimensione di riconciliazione della comunione ecclesiale spezzata con l'atto lesivo dal reo-peccatore, insita nel sistema sanzionatorio canonico».